

COMUNE DI CALTRANO
(Provincia di Vicenza)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALTRANO
E L' A.S.D. PEDEMONTANA

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____, in Caltrano, nella Sede municipale, tra:

il Comune di CALTRANO, con sede legale in Caltrano, Piazza Dante, n. 8, codice fiscale 84000910244, partita IVA 00541820247, in questo atto rappresentato dal Segretario Comunale dott. Angelo Macchia;

e
CALGARO GABRIELE nato a Thiene il 18.11.1961 (C.F. CLGGRL61S18L157H), nella sua qualità di Presidente pro – tempore dell'Associazione sportiva dilettantistica A.S.D. PEDEMONTANA, con sede in Chiuppano in Via Pascoli n. 19 (P. IVA 04359830249), che in seguito sarà chiamata "concessionario";

PREMESSO

- che il Comune di Caltrano dispone di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato al gioco del calcio, costituito da campo da gara e campo da allenamento e annesso immobile ad uso spogliatoi e servizi;
- che l'art. 14 dello Statuto del Comune di Caltrano prevede che il Comune agevoli gli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo;
- che l'art. 3, comma 5, del Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il principio secondo il quale “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- che è stata, quindi, valutata l'opportunità di avvalersi, per la gestione delle strutture in oggetto, della collaborazione dell'Associazione A.S.D. PEDEMONTANA;
- che il Comune ha concordato l'entità del contributo da riconoscere alla predetta associazione per lo svolgimento dell'attività sportiva e per quella oggetto della presente convenzione;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Concessione delle strutture sportive

Il Comune di Caltrano, come sopra rappresentato, concede all'A.S.D. PEDEMONTANA, di seguito denominata “concessionario”, l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale destinato al gioco del calcio, costituito da campo da gara e campo da allenamento e dall'annesso immobile ad uso spogliatoio e servizi di proprietà comunale, per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il Comune di Caltrano, come sopra rappresentato, concede all'A.S.D. PEDEMONTANA, di seguito denominata "concessionario", l'utilizzo e la gestione del campo sportivo comunale, comprensivo di tutte le strutture esistenti di proprietà comunale, per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 2 – Finalità della concessione

L'impianto sportivo, comprensivo delle relative strutture, deve essere adibito allo svolgimento delle attività sportive formative di base, amatoriali ed agonistiche, promosse ed ispirate al massimo della partecipazione ed integrazione sociale, in modo da determinare un'adeguata produttività sociale degli impianti stessi.

Art. 3 – Durata e rinnovo

La durata della presente convenzione avrà validità fino al 30.06.2022 e seguirà la suddivisione del campionato di calcio.

La convenzione potrà essere rinnovata previa manifestazione di interesse scritta da parte del concessionario da presentare al Comune di Caltrano almeno 90 giorni prima della data di scadenza.

Art. 4 – Utilizzo delle strutture

La gestione deve essere esercitata direttamente dal concessionario, secondo le modalità e alle condizioni di seguito descritte.

Il periodo di utilizzo degli impianti dovrà essere reso noto al Comune proprietario.

I medesimi si riservano l'uso dei campi e delle strutture per manifestazioni, iniziative, attività che ne prevedano l'utilizzo, previo anticipato accordo con il concessionario, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività promosse, organizzate e gestite dal concessionario medesimo.

Art. 5 – Utilizzo da parte di Enti e Associazioni

L'utilizzo da parte di Enti o Associazioni diverse da quelle operanti sul territorio dei Comuni di Caltrano, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune proprietario qualora le attività da svolgersi siano diverse da quelle connesse all'attività sportiva del concessionario, ossia extra-calcistiche, ovvero si svolgano attività calcistiche da parte di associazioni o società sportive diverse dalla ASD Pedemontana.

Art. 6 – Oneri a carico del concessionario

Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente accordo con propria organizzazione e a proprie spese. In particolare si impegna:

- ad assumersi ogni responsabilità in merito all'applicazione della normativa in materia di emergenza "Coronavirus";
- a custodire gli impianti, a mantenerli in buono stato di conservazione e di manutenzione e a restituirli alla scadenza della presente convenzione nello stesso stato, salvo il naturale degrado derivante dall'uso;

- a provvedere alla custodia, alla gestione e alla manutenzione ordinaria delle strutture annesse e dei campi di calcio (taglio del tappeto erboso, concimazione, rullatura, irrigazione, diserbo dalle erbe infestanti, riparazione del tappeto erboso, bonifica dei piccoli ristagni d'acqua), delle porte, reti e recinzioni, da svolgersi con proprio personale ed organizzazione, nonché all'acquisto dei materiali e dei mezzi necessari, escluso l'acquisto di gesso e vernice per la segnatura dei campi;
- a svolgere un adeguato servizio di pulizia dei locali adibiti a spogliatoi e a servizi e a garantire la manutenzione ordinaria delle aree pertinenziali;
- a provvedere all'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva;
- a fornire ed utilizzare materiali, prodotti ed attrezzature necessari all'espletamento del servizio di pulizia conformi alle vigenti normative di legge;
- a controllare chi accede alla struttura per praticare attività sportiva o altro;
- a controllare gli utenti sull'uso che gli stessi fanno delle attrezzature e dei locali;
- a richiamare gli utenti (sia sportivi che non) nei casi di comportamento scorretto e a darne comunicazione scritta agli uffici del Comune proprietario;
- ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutta la struttura, come da "Foglio distinta specifiche relative alla manutenzione ordinaria immobili comunali dati in gestione ad associazioni o altri istituti", che si allega sub a) al presente atto;
- a segnalare tempestivamente al Settore Lavori Pubblici del Comune proprietario tutte le situazione che possono dar luogo ad interventi di manutenzione straordinaria;
- a controllare e gestire, mediante personale abilitato (idraulico ed elettricista i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale proprietaria dell'impianto sportivo prima dell'inizio dell'attività della gestione) il funzionamento degli impianti di riscaldamento, idrico ed elettrico;
- a consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti da parte dei funzionari del Comune proprietario.
- ad effettuare la carotatura e la sabbiatura del campo da gioco;
- a provvedere alla fornitura una volta all'anno delle sementi necessarie al ripristino delle lacune del tappeto erboso del medesimo campo;
- all'acquisto di gesso e vernice per la segnatura del campo.

Art. 7 – Oneri a carico del Comune proprietario degli impianti

Sono a carico del Comune, le spese relative all'ammortamento delle spese di investimento, nonché quelle necessarie per stipulare le assicurazioni per il caso di incendio, furto e atti vandalici.

Al Comune proprietario competono:

- le verifiche spettanti per legge e gli eventuali interventi connessi di messa a norma relativamente alla verifica parco estintori,
- la verifica messa a terra impianto elettrico;

- la nomina del terzo responsabile della conduzione della centrale termica.

Sono a carico del Comune proprietario, inoltre, gli oneri relativi a:

- periodica pulizia e manutenzione delle caldaie,
- riparazione e sostituzione dei fari di illuminazione dei campi da gioco.

Art. 8 – Manutenzione straordinaria

La società concessionaria è tenuta a segnalare con tempestività tutte le situazioni che possano richiedere interventi di manutenzione straordinaria; essa s'impegna a risarcire eventuali danni arrecati al campo e alle strutture che dovessero essere collegate all'omissione o alla ritardata segnalazione della necessità d'intervento.

La manutenzione straordinaria degli impianti è di competenza dell'Amministrazione Comunale proprietaria. L'Amministrazione Comunale proprietaria si riserva comunque la facoltà di approvare la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria che il concessionario potrà eseguire, a condizione che i lavori siano stati preventivamente autorizzati dalla stessa Amministrazione, sentito il Settore Lavori Pubblici.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a regola d'arte, sotto le direttive del Settore Lavori Pubblici competente, che provvederà poi alla verifica finale e certificazione delle opere realizzate.

L'Amministrazione Comunale proprietaria si riserva il diritto di ordinare l'immediata demolizione e rimozione delle opere non autorizzate o eseguite in difformità.

Art. 9 – Spese per consumi

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la pulizia, la custodia, l'organizzazione delle attività, l'utenza telefonica, la fornitura di energia elettrica e di gas metano, per l'acquedotto, per il controllo e la manutenzione ordinaria della struttura, dei suoi arredi, dei materiali e delle attrezzature di cui la stessa viene dotata per il proprio miglior funzionamento e per l'esercizio delle attività in essa svolte.

Tutte le fatture relative alle utenze di fornitura energia elettrica, gas metano, servizio idrico e telefono sono a carico della A.S.D. PEDEMONTANA e alla medesima associazione intestate.

Art. 10 – Garanzie, obblighi assicurativi, responsabilità

Il concessionario risponde di tutti i fatti d'uso e del comportamento dei propri associati e degli utenti, sollevando le Amministrazioni concedenti da ogni responsabilità per danni a cose o persone.

Il concessionario dovrà provvedere a contrarre idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Copia dei documenti assicurativi dovranno essere esibiti su richiesta delle Amministrazioni Comunali.

Art. 11 – Controlli, recesso e risoluzione

Il Comune proprietario esercita la sorveglianza sulla struttura a mezzo di proprio personale incaricato che potrà accedervi in qualsiasi momento, con ispezioni periodiche, anche senza preavviso.

Il Comune proprietario dell'impianto potrà revocare la presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni nei seguenti casi:

- 1 . reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
- 2 . scioglimento dell'associazione concessionaria;
- 3 . gravi violazioni delle clausole che compromettono la regolarità dei servizi, nonché il rapporto di fiducia tra un Comune proprietario e il concessionario;
- 4 . cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti ai servizi oggetto della presente convenzione;
- 5 . grave negligenza o frode del concessionario;
- 6 . mancata attuazione delle direttive dell'Amministrazione comunale;
- 7 . ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che i Comuni vogliono ottenere con il presente affidamento;
- 8 . chiusura arbitraria e prolungata della struttura.

Art. 12 – Consegna della struttura

L'impianto, le aree, i beni e le strutture pertinenziali ed accessorie verranno prese in consegna dal concessionario con apposito verbale redatto in contraddittorio entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Al termine dell'affidamento il concessionario dovrà riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, l'impianto, le aree, i beni e le strutture ricevute, salvo il loro naturale degrado. La riconsegna avverrà con apposito verbale in contraddittorio sul quale dovranno essere evidenziate le eventuali carenze nella manutenzione dell'impianto e delle sue pertinenze.

Art. 13 – Chiusura temporanea dell'impianto

In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti il Comune proprietario potrà disporre la chiusura temporanea dell'impianto, previa comunicazione al concessionario.

Art. 14 – Concessione di contributo dal Comune di Caltrano

Il Comune di Caltrano si impegna ad erogare al concessionario le somme necessarie ai servizi di cui agli artt. 2 e 6, una rata per un importo complessivo di € 2.000,00 per stagione calcistica. Eventuale conguaglio potrà essere richiesto su presentazione della documentazione che attesti eventuali maggiori spese sostenute. Spetterà all'Amministrazione stabilire l'eventuale concessione di quanto richiesto, valutata la documentazione presentata.

Art. 15 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso ed in tal caso le spese saranno a carico della parte che intenda farne uso.

Art. 16 – Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione la competenza è del TAR per il Veneto.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme d'uso del caso e alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali le parti si uniformeranno in caso di successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto. Caltrano, li _____

Comune di CALTRANO
Il Segretario Comunale – Dott. Angelo Macchia

A.S.D. PEDEMONTANA
Il Presidente – Calgaro Gabriele
